



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE (CN)

IMU - ANNO 2019

SCADENZE DI VERSAMENTO	<ul style="list-style-type: none">- 1^A RATA entro 17 giugno 2019 (il 16/06 è da considerarsi giornata festiva)- 2^A RATA saldo/conguaglio entro 16 dicembre 2019- oppure in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2019
MODALITA' DI CALCOLO ON LINE	
Sul sito del Comune www.comune.bagnolo.cn.it , è disponibile il programma per il Calcolo automatico dell'IMU, e la stampa del modello F24.	

Il versamento dell' IMU dovuta va effettuato **interamente al Comune**, utilizzando i codici tributo sotto indicati.

Per gli immobili di Cat. D, l'imposta pari all'aliquota base (0,76%) deve essere versata allo Stato mentre la quota eccedente (0,20%) deve essere versata al comune.

Modalità di pagamento : Il pagamento può essere effettuato mediante il modello F24, utilizzabile presso tutte le banche, gli uffici postali, seguendo le avvertenze indicate nel modello stesso o tramite apposito bollettino postale.

Arrotondamenti: ai sensi dell'art. 1 c. 166 L. 296/2006 "il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo".

Versamento minimo: quando l'importo annuo da versare risulta, per effetto dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, inferiore a € 3,00, non deve effettuare alcun versamento.

ALIQUOTE

abitazioni principali (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e fattispecie equiparate	esenti
abitazioni principali (solo Cat. A/1, A/8 e A/9)	4,0 per mille
abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito (genitori/figli) (riduzione del 50% della base imponibile)	9,6 per mille
altri fabbricati	9,6 per mille
fabbricati cat. D	9,6 per mille (di cui 7,6 quota Stato e 2,00 quota Comune)
terreni agricoli zona pianura	7,6 per mille
terreni agricoli zona montana (Fogli di mappa dal n. 1 al n. 13- dal n. 20 al n. 32- dal n. 36 al n. 53 e parte n. 18)	esenti
aree fabbricabili	9,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali destinati all'attività agricola	esenti

Sono, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione sul territorio comunale.

BASE IMPONIBILE E CALCOLO IMU

BASE IMPONIBILE	FABBRICATI	Rendita catastale + 5% x 160 immobili cat. A, C/2, C/6, C/7, con esclusione cat. A/10 Rendita catastale + 5% x 140 immobili cat. B, C/3, C/4 e C/5 Rendita catastale + 5% x 80 immobili cat. D/5 e A/10 Rendita catastale + 5% x 65 immobili cat. D ad eccezione cat. D/5 Rendita catastale + 5% x 55 immobili cat. C/1
	TERRENI AGRICOLI	Rendita dominicale + 25% x 135.
	AREE FABBRICABILI	La base imponibile è il valore di mercato al 1° gennaio di ogni anno. Valore minimo al mq. (deliberazione Giunta Comunale n. 169 del 04/12/2018) microzona 1 (Concentrico – Fogli di mappa n. 18/20/31/32/33) € 51,48 al mq. microzona 2 (Montoso – fogli di mappa n. 6/7/8/10)) € 30,74 al mq. microzona 3 (Villar – fogli di mappa n. 27/28/29/40) € 30,74 al mq. microzona 4 (Villaretto- fogli di mappa n. 13/14/19/21) € 30,74 al mq. Fogli di mappa non ricomprese nelle Microzone 1/2/3/4 € 30,74 al mq Aree destinate ad usi produttivi : ZONE I e ZONE A di tutto il territorio comunale € 25,74 al mq. ZONE D di tutto il territorio comunale € 12,87 al mq. ZONE D* di tutto il territorio comunale € 4,29 al mq. Aree destinate ad usi turistici ricettivi – ZONE T di tutto il territorio comunale € 15,73 al mq.

DETTAGLIO APPLICAZIONE IMU 2019

ABITAZIONE PRINCIPALE	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Per l'anno 2019 non è dovuta l'imposta per gli immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle cat. A/1, A/8 e A/9.</p>	
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 – A/8 –A/9	<p>Sono soggette all'imposta del 4,00 per mille; è prevista una detrazione di € 200,00 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso</p>	
PERTINENZE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE	<p>Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.</p>	
FATTISPECIE EQUIPARATE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE	COMODATO D'USO GRATUITO GENITORI/FIGLI	<p>L'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 % per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo, oltre la propria abitazione principale, su tutto il territorio nazionale; - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.</p>
	U.I. POSSEDUTA DA ANZIANI e/o DISABILI CHE SPOSTANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO	<p>In applicazione della facoltà di cui all'art.13 comma 10 D.L.201/11 e s.m.i., ai fini dell'imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione sono assoggettate le eventuali pertinenze.</p>
	FABBRICATI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE	<p>E' assimilata all'abitazione principale e relative pertinenze l'unica unità immobiliare, non locata, di proprietà di personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche se non vi è né residenza anagrafica né dimora abituale, (art. 2 DL. 102/2013)</p>
FABBRICATI INAGIBILI e/o INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI	<p>Limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione .</p>	
FABBRICATI COSTRUITI DA IMPRESA E DESTINATI ALLA VENDITA	<p>sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 DL. 102/2013).</p>	
DICHIARAZIONI IMU	<p>La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.</p>	

CODICI TRIBUTO

	CODICE TRIBUTO per modello F24 da indicare per la QUOTA spettante al COMUNE	CODICE TRIBUTO per modello F24 da indicare per la QUOTA spettante allo STATO
abitaz. principali	3912	-----
terreni agricoli	3914	-----
aree fabbricabili	3916	-----
altri immobili	3918	-----
fabbricati Cat. D	3930	3925
Codice catastale del Comune di BAGNOLO PIEMONTE		A571